

I documenti *raccontano*

*Dossier:*

*Criminalità aristocratica  
nella Cremona spagnola*





## Progetto i documenti *raccontano*

### **Progetto della Regione Lombardia**

*Direttore progetto: Roberto Grassi*

*U. O. Portale del patrimonio culturale  
e valorizzazione degli archivi storici*



**Regione Lombardia**

*Culture, Identità e Autonomie  
della Lombardia*

### **Soggetto partner**



*Azienda di servizi alla persona  
Istituti milanesi Martinitt e Stelline  
e Pio Albergo Trivulzio  
Archivio Storico e Iniziative Culturali  
Dirigente amministrativo: Cristina Cenedella*

### **Con il finanziamento di**



### **Soggetto realizzatore**



*Cooperativa CAeB, Milano*

*Ricerca e redazione di: Maria Canella*

*L'illustrazione è tratta dal volume di Natale Perego, *Homini de mala vita. Criminalità e giustizia a Lecco e in terra di Brianza tra cinque e seicento*, Oggiono Cattaneo Editore 2001.*

## **Titolo**

Criminalità aristocratica nella Cremona spagnola

## **Cronologia**

febbraio 1561 - 3 dicembre 1562.

## **Luogo**

Cremona

## **Vicenda**

Nel febbraio del 1561, un servitore della potente famiglia dei Gonzaga di Cremona, di nome Antonio Maria Nigrini, aveva sparato per scherzo un'archibugiata per colpire un pesce nel fossato delle fortificazioni della città, ed era stato quindi immediatamente arrestato in flagranza per porto d'arma illegale, secondo le norme di legge dell'epoca, e rinchiuso nel castello. La pena prevista per tale reato, da erogare in pubblico, prevedeva di dare al condannato tre tratti ("squassi") di corda. I fratelli Gonzaga, Giovanni Maria e Giovanni Francesco, unitamente ad altri nobili cremonesi, si rivolsero a don Pedro, luogotenente e fratello di don Manuel de Luna, Castellano e Governatore spagnolo della città, per chiedere il rilascio dell'arrestato, senza però ottenere alcun risultato. Analoga richiesta venne fatta al pretore Giulio Claro, che similmente non intervenne, precisando con prudenza che egli non aveva alcuna autorità in merito alle decisioni del Castellano, con il quale probabilmente non voleva entrare in conflitto. Pertanto il giorno 4 marzo 1561 il Nigrini, scortato dall'Alfiere comandante della guarnigione insieme a molti soldati spagnoli, fu portato in piazza, presso la chiesa di S. Bartolomeo, dove avrebbe dovuto ricevere la prevista pena dei tre squassi di corda. Ma i Gonzaga decidono di non abbandonare il loro servitore dopo la condanna intervenendo con la violenza: si tenta, infatti, di opporsi in armi all'esecuzione di tale pena, cercando di liberarlo. Un gruppo di circa cinquanta uomini armati (con picche e spade), capitanati da Giovanni Maria Gonzaga, assale la truppa che scorta il prigioniero ("cominciorno con l'arme a tirar contra il baricello et sua famiglia per levargli il prigionero"). Ne segue un violento scontro al termine del quale rimane ucciso un soldato spagnolo, Giovanni Biscaino, e risultano feriti molti altri militari della guarnigione. La risonanza dell'episodio – da inquadrarsi nella tensione esistente da tempo fra l'irrequieta nobiltà locale e la cittadinanza, da una parte, e il Castellano e i militari spagnoli, dall'altra – fu grande. Infatti, il Governatore dello Stato di Milano don Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara, informò dei fatti il sovrano spagnolo Filippo II e comunicò al pretore Giulio Claro, incaricato dell'inchiesta, l'invio a Cremona del Capitano di Giustizia Vincenzo Macedonio per aiutarlo a svolgere più efficacemente l'indagine.

La vicenda tuttavia si sarebbe conclusa con il proscioglimento di alcuni imputati che riuscirono a dimostrare, anche grazie a false e compiacenti testimonianze, di essere stati presenti ai fatti solamente in maniera casuale, e a ottenere che comunque l'omicidio fosse da ritenersi non volontario poiché accaduto, ovviamente secondo la loro versione, durante una rissa. Infatti, dalle scarse fonti documentarie successive, si apprende che ad alcuni colpevoli, in un primo tempo condannati a morte in contumacia, fu poi concessa la grazia, poiché ottennero che l'assassinio del soldato spagnolo fosse derubricato da volontario a non premeditato. Per gli omicidi preterintenzionali era prevista, secondo la normativa del tempo, la concessione della grazia da parte del Governatore, previa supplica scritta del reo inviata alla stessa autorità.

## **Contesto archivistico**

Tutti i documenti considerati sono conservati all'Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi) nei fondi

1. *Giustizia punitiva parte antica*
2. *Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano*
3. *Miscellanea storica.*

### Giustizia punitiva parte antica

Il fondo è composto da bb. 60 con estremi cronologici dal 1538 al 1799. Le carte provengono dagli archivi governativi di diverse magistrature operanti nello Stato di Milano: Magistrato camerale; Regio ducale magistrato camerale; Consiglio di governo; Magistrato politico camerale; Amministrazione generale di Lombardia; Governatore; Ministro plenipotenziario; Gran cancelliere. L'inventario sommario esistente, corredato da un indice alfabetico delle materie contenute, fu approntato da Amedeo Amato nel 1915. Le carte riguardano vari aspetti dell'amministrazione della giustizia penale e del mantenimento dell'ordine pubblico nello Stato di Milano: statuti, grida, consulte, leggi e progetti relativi al controllo e alla repressione di tutti i possibili devianti che, a diverso titolo, incrinavano l'ordine costituito come bravi, banditi, assassini, ma anche oziosi, vagabondi, disoccupati, questuanti, zingari e forestieri. Nella documentazione spiccano quindi condanne e pene per i rei, relazioni di perquisizioni in città e nelle campagne, progetti di sorveglianza militare del territorio, elenchi di ricercati, di arrestati e di disertori, richieste di licenza per il porto d'armi, rigidi divieti delle stesse, convenzioni tra stati confinanti per la ricerca e lo scambio reciproco dei banditi catturati, richieste di collaborazione ai cittadini per combattere i fenomeni criminali (come promesse di impunità per imputati minori pentiti, taglie).

Il fondo *Giustizia punitiva parte antica* fa parte dei cosiddetti *Atti di Governo*, conosciuti anche come fondi per materia o fondi *peroniani*, dal nome dell'archivista Luca Peroni che applicò più diffusamente un sistema di inventariazione delle carte secondo una divisione per materia, negli anni dal 1820 al 1832 quando fu direttore dell'Archivio. L'applicazione di tale ordinamento, che risaliva ad Ilario Corte prefetto dell'Archivio del Castello dal 1762 e poi dell'Archivio Governativo, venne continuata dai suoi discepoli e ancora, dopo il Peroni, dall'Osio e fu interrotta da Cesare Cantù, allorché divenne direttore dell'Archivio nel 1873. L'ordinamento *peroniano*, che si ispirava ai principi dell'enciclopedismo francese, fu certamente funzionale ad un uso immediato di ricerca amministrativa che permettesse il ritrovamento delle pratiche di materia omogenea, anche se provenienti da differenti collocazioni archivistiche. L'applicazione di tale sistema, infatti, va inquadrata come un fatto di natura amministrativa nell'ordinamento politico-istituzionale del tempo. Sarebbe antistorico giudicare un fatto secondo parametri di riferimento (archivistici e storici) all'epoca inesistenti. Peroni e gli altri archivisti suoi predecessori e suoi successori, riflettevano la cultura amministrativa del loro tempo, e sono stati esecutori di una scelta operativa che nasceva da una legittima e innovativa esigenza di funzionalità. La vasta documentazione, che fu sottoposta ad operazioni di smembramento, scarto e riordino secondo voci dominanti divise in titoli subalterni, a loro volta disposti con ordinamento geografico-cronologico, ha dato origine ai seguenti fondi: *Acque, Acque e strade, Agricoltura, Albinaggio, Annona, Araldica, Censo, Commercio, Confini, Culto, Esenzioni, Feudi Camerali e Imperiali, Finanza, Fondi Camerali, Giustizia civile e punitiva, Luoghi pii, Militare, Popolazione, Potenze estere e sovrane, Sanità, Spettacoli pubblici, Strade, Studi, Tesoreria, Trattati, Uffici civili, giudiziari, regi e vari.*

### Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano

L'*Archivio delle Cancellerie dello Stato* è costituito dalle due serie del *Carteggio* e dei *Registri*. Il *Carteggio* è composto dalle carte provenienti dall'unione delle due Cancellerie dello Stato che esistevano durante la dominazione degli Asburgo di Spagna e d'Austria, vale a dire dalla Segreteria del Governatore (distinta in Segreteria di Stato e Segreteria di Guerra e Cifra), e dalla Cancelleria del Gran Cancelliere (detta Cancelleria Segreta). L'unione della documentazione delle due cancellerie avvenne dopo il 1818, durante la direzione del Peroni, allorché gli archivi rimasti, relativi al periodo ducale visconteo-sforzesco e a quello spagnolo-austriaco, furono conglobati. Una parte, ordinata per materia, finì negli *Atti di Governo* secondo il riordinamento *peroniano* sopra menzionato; l'altra parte, più consistente, entrò, sotto la direzione dell'Osio, nella *sezione storico-diplomatica* con la denominazione di *Corrispondenza Diplomatica dei vari Governi Successi nello Stato di Milano (1535-1797)*. Dopo essere stato unito, durante la direzione del Cantù, al carteggio

*visconteo-sforzesco* con la dizione *Carteggio Generale*, negli anni venti del '900, con il Vittani, il *Carteggio delle Cancellerie* ebbe una sistemazione definitiva e indipendente. Tale *Carteggio*, ordinato cronologicamente e con un inventario sommario, comprende bb. 435, che abbracciano il periodo dal 1535 al 1624, essendo andate distrutte durante la guerra le carte posteriori a tale data. La documentazione riguarda la corrispondenza del Governatore con le autorità e le magistrature centrali e periferiche dello Stato, sia civili che militari, con le comunità e con privati: si possono quindi trovare grida, decreti, dispacci, editti, ordini, privilegi, patenti, salvacondotti, passaporti, licenze d'armi, domande di grazia, relazioni di guerra, insomma richieste di eterogeneo contenuto.

### Miscellanea storica

Il fondo, con documenti dal sec. XV al XIX e composto da bb. 94, è provvisto di un inventario sommario. La sottoserie che qui interessa, riguardante alcuni particolari aspetti dell'amministrazione della giustizia penale nello Stato di Milano, consta di bb. 10, dove si trovano soprattutto grida, bandi, avvisi, domande di grazia, certificati di povertà, richieste di porto d'armi, passaporti. L'intera documentazione miscellanea è di eterogenea provenienza (soprattutto dai fondi *Sforzesco* e *Atti di Governo*, conservati in ASMi), ed è articolata in varie serie che riguardano differenti oggetti e atti diversi relativi al censo, al commercio, a cariche civili e militari, a famiglie, comuni, magistrature cisalpine e napoleoniche, alla giustizia, ecc. Il fondo è menzionato varie volte nei volumi dell'Annuario dell'Archivio di Stato di Milano dei primi del Novecento come *Miscellanea della Sezione storica* o *Miscellanea storica* o anche soltanto *Miscellanea*. E' spesso considerato in abbinamento con la raccolta *Autografi*, con cui condivide l'evidente carattere eterogeneo, frutto di una pratica di estrazione dei documenti dai fondi originari, archivisticamente non corretta, che fu attuata soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. A partire dai primi anni del Novecento, finita la "moda" delle collezioni, il fondo *Miscellanea Storica* ha subito inevitabilmente il processo inverso di (parziale, non sempre facile e a volte inattuabile) smantellamento e ricollocazione delle carte nei fondi originari.

### **Elenco documenti**

- 1) Inchiesta sul fatto istruita dal pretore di Cremona Giulio Claro  
ASMi, *Giustizia Punitiva parte antica*, cart. 55, [1561 marzo 4] - 1562 dicembre 3.
- 2) Supplica di Giovanni Angelo Gallarati al Governatore  
ASMi, *Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano*, cart. 253, [1562 aprile 16]
- 3) Grida che proibisce il porto d'armi  
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1556 giugno 10.

### **Descrizione dei documenti**

#### **Documento n. 1**

Inchiesta sul fatto istruita dal pretore di Cremona Giulio Claro  
ASMi, *Giustizia Punitiva parte antica*, cart. 55, [1561 marzo 4] - 1562 dicembre 3.

Il corposo documento, composto di 43 pagine (ciascuna con un *recto* e un *verso*, cioè 86 facciate in totale), approntato da Giulio Claro e indirizzato al Governatore dello Stato di Milano Don Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara, descrive assai minuziosamente il progressivo svolgersi dell'inchiesta, che fu predisposta dal pretore in seguito ai fatti. Dopo un'iniziale e sommaria ricostruzione dell'accaduto, l'autore precisa che mandò immediatamente al castello il giudice e il fiscale ad interrogare, in primo luogo, i soldati della guarnigione e gli sbirri che erano stati assaliti mentre scortavano in piazza il condannato. Furono poi ascoltati altri testimoni civili,

non coinvolti direttamente nell'accaduto, come il console e alcuni abitanti della contrada di S. Bartolomeo dove si erano svolti i fatti. Infine, sebbene in un primo momento si fossero allontanati uscendo dalle porte della città, furono anche sentiti, essendosi costituiti, alcuni dei presunti assalitori, che erano stati riconosciuti dai testimoni, ma anche alcuni famigliari e servitori degli stessi indiziati. Va precisato che tutte queste ultime deposizioni tendono a negare la partecipazione ai fatti degli indagati, o a ridimensionarne le responsabilità.

Le testimonianze dei primi interrogati, cioè quelle dei soldati assaliti, viceversa coincidono tutte, a grandi linee, nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione di alcuni sospettati come partecipanti all'assalto: oltre ai due fratelli Giovanni Maria e Giovanni Francesco Gonzaga vengono riconosciuti come protagonisti anche alcuni nobili cremonesi fra cui Gianangelo e Tommaso Gallarati, Vincenzo Stanga e i capitani Gaspare Osio e Lucio Mainardo. E ciò malgrado si riscontrino nelle deposizioni dei soldati alcune colorate ma non sempre precise testimonianze sull'identità degli assalitori e sul loro effettivo numero che oscilla, nelle varie deposizioni, tra i venti e i cinquanta partecipanti. Martino Fuentes, per esempio, soldato spagnolo interrogato a letto perché ferito nell'assalto, dichiara che "se gli sono presentati m[esse]r Giovanni Maria Gonzaga et un altro giovine grande con la barba negra con un par di calze bianche, il nome del quale dice non saper" (p. 1, *recto*). Un altro soldato spagnolo, Francesco Durano, afferma che "quello da cui lui fu ferito era giovine di mediocre statura, vestito d'un paro di calze morelle guarnite di bianco, col gippone simile alle calze, ma che lui non lo conosce (p. 1, *verso*). L'alabardiero Giovanni Todesco precisa che vide "m[esser] Gio[vanni] Maria Gonzaga et m[esser] Francesco suo fratello, il cap[itan]o Thomaso Galarato et un suo fratello, il nome del quale dice non saper, ma ch'era vestito d'un coletto di panno verde, il cap[itan]o Lutio Maijnardo et il cap[itan]o Gaspar Osio con un suo servitor, il cui nome dice non saper et un servitor del cap[itan]o Thomaso Galarato, le qualità de quali servitori describe" (p. 2, *recto*), aggiungendo che fra gli assalitori c'era anche Vincenzo Stanga. Un altro soldato ferito, Alfonso Perez, indica nel capitano Lucio Mainardo colui che "diede una stoccata a Giovanni Biscaino, il quale restò morto" (p. 2, *verso*). La perizia sul cadavere dell'ucciso, accertò che "aveva una cortellata sopra il colmo della testa che tagliava il capo sino ad ambedue l'orecchie, et aveva una punta nel fianco dritto [destro] et un'altra sotto l'as[c]ella dritta, una stoccata in la schiena et una cortellata sul braccio dritto" (p. 3, *recto*). Dopo le deposizioni di sette soldati vennero interrogati il baricello Francesco da Bologna e altri quattro sbirri. La loro descrizione concorda sullo svolgimento dei fatti, anche se tutti dichiarano di aver riconosciuto fra gli assalitori solamente Giovanni Maria Gonzaga e il capitano Lucio Mainardo.

Nel prosieguo dell'inchiesta i giudici ascoltarono vari testimoni non militari tra cui una bottegaia ebrea (Anna de Bassano), due osti, padre e figlio (Michele e Giovanni Antonio Morzo), e il daziario che precisò che molti degli indiziati erano fuggiti dalla città dopo i fatti uscendo dalle porte delle mura. L'attenzione degli inquirenti si rivolse poi ai servitori e ai familiari degli indiziati, tutti decisamente reticenti su quello che accadde quel giorno. Per esempio, un servitore del capitano Mainardo, Giovanni Maria di Gaggi, dichiara di non sapere dove fosse andato il suo padrone "dopo il desinare" (p. 4, *verso*); Barbara Briena, sorella della moglie di Tommaso Gallarati, afferma di non conoscere i cognomi dei servitori dello stesso, e di ignorare come fossero vestiti il Gallarati e suo fratello; o ancora la fantesca di casa Gallarati precisa di non sapere se i due fratelli uscirono di casa armati. Un altro episodio di poco precedente ai fatti, riguardante il furto di alcune armi da una bottega compiuto dagli assalitori poco prima dell'accaduto, attirò l'attenzione dei giudici. E poiché non sembrava verosimile che due uomini che lavoravano vicini a tale bottega non avessero riconosciuto nessuno di quelli, "uno di essi fu amonito a dir il vero altrimenti che gli si sarebbe dato della corda" (p. 7, *recto*) e, perseverando nelle sue affermazioni fu torturato unitamente ad altri, senza peraltro ottenere alcuna ulteriore precisazione. Diversi interrogatori coinvolsero poi il console e alcuni abitanti della contrada di S. Bartolomeo dove si erano svolti i fatti, altri servitori e il medico che aveva medicato i feriti, il quale precisò che "alcuni di essi [erano] in pericolo di vita" (p. 10, *recto*). Questa prima fase dell'istruttoria si concluse con l'invio di "un precetto penale alli detti Gonzaga, Maynardo, capitano Thomaso Gallarato et Gio. Angelo suo fratello, a Gerolamo

Matayno et Augustino suoi servitori, al capitano Gaspar Osio et a Stefano di Monferrato suo servitore, a messer Vincenzo Stangha” (p. 10, *recto*), unitamente ad alcuni altri servitori, con l'accusa di avere sottratto il prigioniero Antonio Maria Nigrini, dell'omicidio di Giovanni Biscaino e del ferimento di alcuni soldati. Gli indiziati avrebbero dovuto presentarsi agli inquirenti.

Di concerto con il Capitano di Giustizia Vincenzo Macedonio, si giunse ad una seconda fase di interrogatori finalizzata a mettere meglio a fuoco tutti gli aspetti dell'intera vicenda, sia sentendo nuovi testimoni, soldati e civili, sia riascoltandone alcuni già sentiti in precedenza poiché erano emerse nuove informazioni che meritavano dei riscontri e dei confronti, e si voleva tornare con precisione nel merito delle deposizioni date qualche giorno prima. In primo luogo fu sentito Giovanni de Sotto, l'Alfiere che comandava i soldati che scortavano il condannato in piazza. Molte testimonianze avevano concordato sul ruolo dell'Alfiere che aveva intimato agli assalitori di avere “risguardo alla justitia” (p. 1, *recto*). ma, viste le minacce e l'aggressione armata, quello insieme ad alcuni soldati si era rifugiato in una bottega di panettiere lì vicina, dove in seguito avevano tentato di entrare Giovanni Maria Gonzaga ed altri “per fargli dispiacere” (p. 2, *verso*). Solo dopo una trattativa nella quale il Gonzaga assicurò, sopra la sua parola, che non avrebbe fatto alcuna violenza agli assediati, l'Alfiere e la truppa avevano poi potuto uscire dalla bottega e dirigersi incolumi al castello. Nella sua minuziosa testimonianza l'Alfiere concorda con quelle dei suoi soldati riconoscendo anch'egli tutti i menzionati indiziati, pur affermando che ad un certo punto gli assalitori si erano in un certo senso fermati, poiché se “havessero voluto potevano ammazzarlo” (p. 11, *verso*) entrando con forza nella bottega.

Nel prosieguo dell'istruttoria, a seguito di probabili pressioni esercitate sui testi, risulta tuttavia che alcuni di questi ritrattarono o modificarono in maniera radicale le proprie dichiarazioni, tanto da indurre gli inquirenti, non soddisfatti da quanto era emerso nei confronti fra testimoni, ad applicare in diversi casi - durante i successivi interrogatori e senza ottenere peraltro alcun risultato -, la tortura, strumento previsto in quell'epoca negli interrogatori. Questo metodo prevedeva un crescendo di livello di applicazione: dapprima la minaccia; poi il condurre l'interrogato nella sala dei tormenti; in seguito il legarlo alla corda; infine, la vera e propria tortura dando all'esaminato uno o più squassi di corda e tenendolo sospeso per un determinato spazio di tempo. Per esempio fu torturato il fabbro ferraio del castello, poiché gli inquirenti sostenevano che, “sendo lui Cremonese, non è verisimile che non conoscesse alcuno di quelli che avevano l'armi d'hasta” (p. 12, *verso*): condotto in prigione, fu sottoposto alla tortura della corda, ma senza alcuna modifica della sua deposizione. Non venne risparmiata la tortura nemmeno al baricello Francesco Bologna, già ascoltato in precedenza ma ritenuto dagli inquirenti reticente perché non creduto sul fatto che lui, cremonese e capo degli sbirri, non avesse riconosciuto gli altri assalitori. Durante la tortura egli supplicò di porre fine alla pratica poiché aveva “la febre quale gli veniva ogni giorno” (p. 21, *verso*) e venne rilasciato. Lo stesso baricello fu tuttavia interrogato una terza volta qualche giorno dopo attuando la tortura del fuoco ai piedi per indurlo a testimoniare con maggiore precisione sui fatti: “fu legato sopra l'asse et postoli il foco alli piedi, et gli furono datte quattro botte di foco, nondimeno perseverò sempre in quello che già detto havea, sempre gridando, piangendo e lamentandosi, et veduta la perseverantia sua fu slegato” (p. 22, *verso*). Un altro torturato, accusato nell'interrogatorio di non dire tutto quello che sapeva, fu “condotto al loco dei tormenti, spogliato et legato alla corda, levato per sei brazza, et tenuto sospeso un buon pezzo, poi levato in alto, et ivi tenuto un altro pezzo sospeso, et poi squassato, et di novo alzato e squassato” (p. 22, *recto*). Fra i lamenti anche questo interrogato disse di non sapere altro e fu quindi rilasciato.

Ma la macchina delle autorità per tentare di scagionare e far assolvere i potenti e influenti autori dell'assalto cominciava a muoversi, mettendo in luce la chiara volontà di ridimensionare o addirittura azzerare tutto l'accaduto. Il 29 di marzo del 1561 fu consegnata agli inquirenti una lettera di don Pedro, luogotenente e fratello di don Manuel de Luna, Castellano e Governatore spagnolo della città, nella quale si precisava che era vero che i capitani Gaspare Osio e Tommaso Gallarati erano stati presenti ai fatti, ma che una sua “investigatione ha ritrovato che essi gli corsero come si suole quando si sentono simili rumori, et non fecero alcuno male, anzi per opra loro et

separare, fu acquietato il rumore, et forse peggio saria seguito se loro non se vi fossero trovati [...], et richiede per le predette ragioni non siino molestati per tal causa, anzi non siano molestati per esser innocenti” (p. 22, *recto e verso*).

Tuttavia il pretore Claro procedeva fermamente nelle sue convinzioni suffragate dalle numerose testimonianze. Infatti, il 23 aprile di quell’anno, faceva condannare a morte in contumacia e alla confisca dei loro beni tutti gli indiziati. In seguito i due capitani Gallarati e Osio si costituirono, cercando in primo luogo di giustificare la fuga attuata per evitare di essere arrestati. Il primo nella sua deposizione precisa che aveva saputo di essere ricercato la sera del giorno dei fatti, mentre era a cena da suo cognato Francesco Persichello, e si era quindi allontanato da Cremona andando a Sabbioneta poiché “né a torto né a ragione non si voleva far metter in prigione” (p. 23, *recto*). Quanto al giorno dell’assalto egli dichiara che era a casa presso il fuoco con sua moglie, quando un servitore lo avvertì che “nella via si faceva gran questione” (*ibid.*). Al che egli, uscito senza spada per rendersi conto di cosa succedesse, vide la piazza S. Bartolomeo piena di gente e l’Alfiere che si era rifugiato nella bottega del fornaio. Si adoperò quindi per farlo uscire incolume, insieme al capitano Gaspare Osio che giungeva in quel momento a cavallo con la spada riposta nel fodero, negando qualunque sua partecipazione all’assalto. A questo punto fu risentito l’alabardiere Giovanni Todesco, uno dei primi testimoni, poiché nella sua precedente deposizione, che gli fu letta dal giudice, egli aveva affermato di aver visto quel giorno il Gallarati armato d’asta come uno fra i principali assalitori, asserzione che era in totale contrasto con quanto appena affermato dall’inquisito. Ma, come già accennato, il vento era cambiato, per cui il testimone, forse minacciato o corrotto, cerca di negare o perlomeno di attenuare le gravi responsabilità del Gallarati. Nel secondo interrogatorio, infatti, Todesco afferma di non essere più così sicuro che quello fosse tra gli assalitori, poiché l’aveva visto solo al termine dell’assalto presso la bottega del fornaio: dichiarazione dunque che collimava perfettamente con la deposizione dell’imputato. Ma dopo che gli fu contestato il tenore delle sue affermazioni, il testimone, con un certa faccia tosta, e pur in presenza del Capitano di Giustizia, dichiarava che “se avesse inteso quando gli fu letto il suo esame, avrebbe detto allora quello che dice adesso” (p. 24, *verso*), insistendo anche sul fatto che non conosceva bene l’italiano. Il giorno dopo fu sentito il capitano Gaspare Osio, la sostanza della cui testimonianza, ovviamente, va ad inserirsi perfettamente nella versione dell’amico capitano Gallarati. Egli dichiara, infatti, che il giorno dei fatti dopo pranzo stava esercitandosi in strada con un suo servitore a colpire un palo di ferro con l’asta, quando vide della gente correre “et dubitando di qualche novità tolse la spada” (p. 25, *verso*), e senza cappa si diresse nella contrada di S. Bartolomeo, dove gli fu riferito da uno che non conosce che c’era stato uno scontro con i soldati; “perilché lui con animo di fare qualche beneficio alli spagnoli, per l’obbligo che ha al eccellentissimo don Emanuele [De Luna, Castellano di Cremona] e per obviar alli scandali” (p. 26, *recto*), intervenne, accanto al detto Gallarati, per aiutare l’Alfiere ad uscire in salvo dalla bottega dove si era rifugiato. Precisa poi che quella sera andò a cena da un suo domestico, Carlo Schinchinello, ed è per tale motivo che il baricello non lo trovò a casa. Il giorno dopo, avendo saputo di essere ricercato, analogamente al Gallarati, fuggì fuori da Cremona per evitare il carcere e le torture che aveva saputo essere usate durante gli interrogatori. Sottoposto a molte domande egli nega di essere in amicizia con i Gonzaga, insiste che quando vide i coimputati Gallarati, Mainardo e Stanga presso la bottega del fornaio avevano tutti la spada riposta nel fodero, dichiara di non avere assolutamente partecipato al fatto in questione. Anche l’Alfiere di fatto ritrattò la sua prima deposizione: infatti, messo a confronto con Gallarati e Osio, “et havendoli lui riguardati, rispose che quelli delli quali lui haveva parlato nella sua deposizione erano più piccioli che questi duoi” (p. 28, *recto*). E la stessa cosa sostanzialmente accadde riascoltando altri testimoni che vennero messi anch’essi a confronto con i due capitani. Va rilevato che nessuno di questi - Gallarati, Osio, Alfiere - viene avviato alla tortura. Dopo alcuni serrati confronti, risulta che il 30 di aprile e il 27 di giugno furono consegnate agli inquirenti alcune lettere del Governatore dello Stato che esortavano a procedere nell’istruttoria contro Gallarati e Osio, sottoponendo alla tortura i soldati che avevano

così spudoratamente cambiato versione tra il primo e il secondo interrogatorio. Non si ottenne tuttavia alcuna ammissione.

L'otto di agosto fu data "copia dil processo al padre di detto Osio e al padre del Gallarato e statuito a loro termine di far sue difese" (p. 32, *verso*), presentando eventuali altre testimonianze. La difesa dei due capitani si incentrò soprattutto, attraverso le deposizioni di alcuni testimoni da loro presentati, sull'affermazione che loro non conoscevano il servitore dei Gonzaga condannato alla corda, inoltre non solo non erano in particolare amicizia con gli stessi tanto da aiutarli in una vicenda illegale, ma non si salutavano nemmeno quando si incontravano. Anzi l'Osio e il Gallarati erano molto legati alla famiglia Reggio che aveva avuto dei forti dissapori e contrasti con i Gonzaga. In sintesi la difesa tendeva a dimostrare che i due imputati erano giunti, con le spade non sfoderate e nessuna asta in mano, sul luogo dei fatti quando la vicenda era quasi conclusa, richiamati solamente dal rumore che veniva dalla strada e che quindi la responsabilità dell'uccisione di un soldato e del ferimento di molti altri andava attribuita ai soli Gonzaga, ai quali i due imputati non erano per niente legati. Addirittura Gallarati era arrivato nel luogo dell'assalto "con uno spiedo in mano et le pianelle in piede" (p. 35, *recto*), disturbato mentre era in casa. Inoltre entrambi si erano adoperati, secondo la loro versione e come già accennato, per salvare l'Alfiere assediato che si era rifugiato in una bottega. Inoltre – argomentava ancora la difesa – era normale che "persone qualificate come sono essi capitani [...] conviene andar alli rumori perché l'authorità loro è tale che li fanno cessar con la sua presentia" (p. 40, *verso*); anzi se non fossero intervenuti la cosa sarebbe anche potuta finire peggio. Talmente importanti e qualificate da essere spesso, secondo altri testimoni portati dalla difesa, al servizio di scorta di don Emanuele de Luna, fratello del Castellano della città, a mangiare con lui, a giocare a casa sua, o a festeggiare insieme il carnevale, "di maniera che non è verosimile che né in effetto, né col pensiero dovessero cercare di offendere li suoi soldati" (p. 41, *recto*). In definitiva, nei capitoli difensivi, si insisteva sul fatto che i due capitani Osio e Gallarati erano di buona famiglia, e si erano presentati spontaneamente dopo aver saputo della citazione inviata che li riguardava. I difensori concludevano le loro istanze con le seguenti affermazioni: "ultimamente deducono che lor ambidua sono stati effeualmente capitani del Serenissimo Re nostro et che sono persone honoratissime et desiderosi di honore, et a quali non potrebbe cascare in animo e non solo, di tentare cosa contro li magistrati di Sua Maestà, ma non ancora di pensarla [...]; et che sono huomini di buona qualità et per tali sono tenuti" (p. 43, *recto*).

Di fronte a un numero rilevante di testimonianze, probabilmente in gran parte false, che tendevano a negare la responsabilità dei due capitani nell'assalto, a ridimensionare la loro presenza in piazza definendola marginale, episodica e addirittura utile alla salvaguardia dell'incolumità dell'Alfiere e che miravano a sottolineare continuamente l'onorabilità dei due, la loro provenienza da buone e altolocate famiglie e gli ottimi rapporti di amicizia e consorterìa con le autorità spagnole che governavano Cremona, il pretore Claro pare in qualche modo rassegnarsi agli eventi e alla poco credibile versione dei potenti imputati. Egli, infatti, conclude, nel dicembre del 1562, la sua minuziosa e accurata relazione al Governatore sull'istruttoria con alcune parole, in cui si coglie un certo scetticismo e una sicura amarezza accompagnata da una punta di ironia: "Benché al principio paresse che li sudetti capitano Thomaso [Galarato] et capitano Gaspar [Osio] restassero gravati per quello che contra di essi era statto deposto, non di meno per haver poi li testimoni ritrattato tutto ciò che [su di] essi Osio e Galarato gravava, et perché appare che il capitano Thomaso con le pianelle in piedi corse al rumore, et il capitano Gaspar gionse tardi quasi finita la rissa, et per li testimonij a loro difesa essaminati consta che ambidue loro fecero bono officio offerendosi in servizio dell'Alfiere, il parer mio è che essi di ragione debbano esser asolti, rimettendosi però sempre all'infallibile giudizio de vostra eccellenza alla quale humilmente bacio la mano" (p. 43, *verso*).

## **Documento n. 2**

Supplica di Giovanni Angelo Gallarati al Governatore dello Stato

ASMi, *Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano*, cart. 253, [1562 aprile 16]

Nella supplica, presentata al Governatore da Giovanni Angelo Gallarati, uno dei condannati a morte in contumacia e alla confisca dei beni per il reato di assalto, commesso con altri, finalizzato a sottrarre un detenuto e per l'omicidio di Giovanni Biscaino, uno dei soldati spagnoli di scorta appartenente alla guarnigione del castello, vengono descritti con minuzia i fatti accaduti il 4 marzo 1561 in una piazza di Cremona presso la chiesa di S. Bartolomeo. Il condannato, nell'affermare che tale omicidio è scaturito da una rissa ed è quindi, secondo la sua opinione, da ritenersi non volontario, presenta domanda di grazia al Governatore, precisando di aver cercato di ottenere il perdono dai parenti del morto, senza però riuscire a trovarne alcuno. Chiede inoltre che sia revocato il bando dallo Stato emanato a suo carico, cancellando ogni condanna.

In calce al documento appare la scritta "Fiat", cioè "Si attui", dell'avvocato fiscale Ignazio Brugora. Tale formula era il primo passo verso l'accoglimento della supplica poiché, concedendo la grazia, si riconosceva la tesi difensiva dell'imputato che definiva l'accaduto come un omicidio non volontario avvenuto durante una rissa.

Al proposito va precisato che un aspetto dell'amministrazione della giustizia in epoca spagnola è quello riguardante la repressione dei reati che, con termine odierno, chiamiamo preterintenzionali. Il reo accusato di omicidio o ferimento, ancorché non volontario, si dava generalmente alla fuga: veniva quindi, dopo l'istruttoria, condannato a morte in contumacia, con la confisca dei beni e il bando dallo Stato. Trascorso però un certo periodo di tempo, solitamente di pochi anni, il reo poteva presentare alle autorità una domanda di grazia, inviata al Governatore dello Stato, che generalmente veniva accolta senza particolari difficoltà. L'unica condizione necessaria era che il condannato avesse ottenuto il perdono dall'offeso, o dai suoi parenti in caso che quest'ultimo fosse morto, testimoniato da un atto notarile, detto *charta pacis* o *charta remissionis*, da allegare alla supplica. Come s'è visto nel caso in oggetto il condannato Gallarati dichiara di non aver trovato alcun parente e quindi di non aver potuto ottenere detta *carta di pace*. Queste domande di grazia dovevano seguire un certo formulario comprendente la descrizione e le modalità del reato, la richiesta di perdono allo Stato e le eventuali altre circostanze che avessero reso il supplicante in condizione di essere graziato (povertà, famiglia da accudire, ecc.).

### **Documento n. 3**

Grida che proibisce il porto d'armi

ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1556 giugno 10

La grida, emanata dal Cardinale Cristoforo Manduzio Governatore dello Stato di Milano, è incentrata sul divieto di girare armati di archibugi da ruota e sulle relative pene in caso di contravvenzione alle norme enunciate. Infatti, malgrado l'emanazione negli anni precedenti di analoghe disposizioni in merito, le autorità avevano constatato che si disattendeva alle stesse, detenendo detti archibugi nelle città e nelle campagne, non solo in viaggio, ma anche in situazioni di socialità come per esempio durante le feste. In caso di risse o di violenze l'uso di tali armi causava quindi ferimenti e omicidi con grave pregiudizio dell'ordine pubblico. Nei dettagli della grida si prescriveva per i contravventori il pagamento di trecento scudi d'oro e la pena di tre tratti di corda, mentre chi non avesse potuto pagare sarebbe stato condannato alla galera per tre anni. Si precisava che non era ammessa la non conoscenza delle disposizioni. Le grida, infatti, venivano affisse sulle scale del palazzo del Broletto in piazza Mercanti a Milano, e annunciate (gridate, da cui grida) dal suono della tromba, nonché esposte nei pressi dei più importanti luoghi di aggregazione o passaggio nella città: piazze principali, Duomo, chiese, ospedali, porte della mura, osterie, ecc. Si intimava poi ai possessori l'obbligo di denunciare, entro venti giorni dall'entrata in vigore della grida, la detenzione degli archibugi da ruota, piccoli, grandi o anche smontati, e si ordinava di portarli fuori dai confini dello Stato. La medesima pena sopra enunciata era da applicarsi a chiunque: forestieri, mercanti, donne, detentori o affidatari occasionali, servitori, salvo che l'arma venisse denunciata alle autorità della città più vicina entro due giorni dall'emanazione della grida

stessa. I soldati dell'esercito di Sua Maestà avrebbero potuto viaggiare con gli archibugi da ruota, ma una volta giunti in prossimità di una città dovevano consegnarli alle guardie preposte alle porte delle mura, anche se l'arma fosse risultata scarica. Coloro che fossero stati colti una seconda volta in flagranza del possesso di archibugi vietati sarebbero incorsi nella condanna a morte e nella confisca dei beni, similmente alla pena prevista per l'omicidio volontario. E poiché si era constatato quanto fossero utili le denunce di testimoni per la repressione di tale reato di porto d'arma proibita, si sottolineava che i delatori sarebbero rimasti anonimi, si sarebbe dato molto credito alle loro deposizioni, e avrebbero ottenuto alcuni premi da sottrarre ai beni del condannato da loro denunciato.

## Trascrizione dei documenti

### Documento n. 1

Inchiesta sul fatto istruita dal pretore di Cremona Giulio Claro

ASMi, *Giustizia Punitiva parte antica*, cart. 55, [1561 marzo 4] - 1562 dicembre 3.

(NB: poiché il documento consta di 43 pagine, *recto* e *verso*, si è trascritto solo l'inizio rimandando per il resto alla riproduzione digitale).

p. 1, *recto*:

“Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo Principe,

Il martedì che fu alli 4 di marzo pross[imo] passato, mi fu significato che in questa città presso la chiesa di San Bartholomeo, m[esser] Gian M[ar]ia Gonzaga et altri havevano fatto questione con alquanti spagnoli, et che delli spagnoli uno era morto et altri erano rimas[t]i feriti, et s'erano ridotti nel castello di questa città. Per il che subito serrate le porte della città, diedi ordine che fussero cercati dal baricello detti Gonzaga, ma si trovò ch'erano usciti dalle porte. Mandai il mio giudice in castello per essaminar li feriti, per haver inditio del caso, et delli delinquenti, et il fiscale al luogo della questione occorsa a tor informationi tutti in un tempo.

Et principalmente fu esaminato Martino Fuentes spagnuolo qual'era in letto ferito et dice che, mentre che quel di mede[si]mo, andando lui con l'Alfiero di castello a far scorta al baricello che conducea un prigioniero in piazza, a cui per ordine del S[ignor] don [governatore] Pietro de Luna si havea da dar la corda, et fussero gionti presso a San Bartholomeo, se gli sono presentati m[esse]r Giovanni Maria Gonzaga et un altro giovine grande con la barba negra, con un par di calze bianche, il nome del quale dice non saper, quali ambeduoi avevano una picca per uno, et erano accompagnati da molti altri al n[umer]o di 50 o circa, quali cominciorno con l'arme a tirar contra il baricello et sua famiglia per levargli il prigioniero; il che vedendo l'Alfiero insieme con altri soldati corse inanti, et che l'Alfiero disse al Gonzaga che dovesse avere riguardo alla justitia et al Re; et che esso Gonzagha rispose simili parole: “Noi siamo gentiluomini et altre parole quali lui non puotè intendere perché il tumulto era grande, et esso Gonzagha et compagni cominciorno a menar le mani et levorno il prigioniero al baric[ell]o. Et esso esaminato restò ferito sopra la testa da m[esse]r Vincenzo Stangha et altri suoi compagni ristorno parimenti feriti dal detto Gonzagha et compagni et uno d'essi suoi compagni rimase morto.

Poi il mede[si]mo di [fu] esaminato Francesco Durano, spagnolo parimente ferito, il quale raccontò il fatto nel modo medesimo come di sopra, et dice non haver [ri]conosciuto alcuno di quelli da quali fu assaltato il baricello, se non m[esser] Gio[vanni] Maria Gonzagha, et che quello da cui lui fu ferito era giovine di mediocre statura, vestito d'un paro di calze morelle guarnite di bianco, col gippone simile alle calze, ma che lui non lo conosce. Dice anchora che essendosi lui e l'Alfiero retirati in una bottega ivi vicina, esso Gonzagha con suoi compagni andò per intrar in la bottega per forza, ma che non poterono intrarghevi, et che poi cessato il rumore, il Gonzaga andò presso quella bottega et disse all'Alfiero che uscisse fuori a suo piacere, sopra la sua parola et così l'Alfiero cogli altri soldati riuscì et andò in castello.

Fu anchora il medesimo di esaminato Michele Beltramo, il quale dice di non haver [ri]conosciuto alcuno di coloro che assaltorno il baricello, et che lo ferirono ivi, perché non ha pratica di loro, eccetto che uno d'essi era vestito di negro. Dil resto è conforme a quello che hanno detto gli altri duoi sopra nominati.

Gioanni Todesco alabardiero dice che accompagnando lui il prigionero con l'Alfiero di castello et altri spagnoli, et essendo giunti presso la casa del conte Ponzone, videro ivi m[esser] Gio[vanni] Maria Gonzaga et m[esser] Francesco suo fratello, il cap[itan]o Thomaso Galarato et un suo fratello, il nome del quale dice non saper, ma ch'era vestito d'un coletto di panno verde, il cap[itan]o Lutio Maijnardo et il cap[itan]o Gaspar Osio con un suo servitor, il cui nome dice non saper, et un servitor del cap[itan]o Thomaso Galarato, le qualità de quali servitori describe, quali accompagnati da molti altri armati di arme d'hasta, hanno assaltato il baricello et gli hanno levato il prigionero, et poi si sono [ri]voltati contro l'Alfiero et soldati, et che in quello instante altri andorno per dietro ad esso Alfiero et soldati, da quali lui volendosi guardar rimase ferito da uno de quelli ch'erano col Gonzagha, ma però dice non saper chi fosse quello da quale lui rimase ferito. Poi aggiunge che con il Gonzagha gli era m[esse]r Vincenzo Stangha [...]"

p. 43, verso:

“Di Cremona alli 3 dicembre 1562

Di Vostra Eccellenza servitor affezionatissimo  
Giulio Claro”.

### **Documento n. 2**

Supplica di Giovanni Angelo Gallarati al Governatore

ASMi, *Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano*, cart. 253, [1562 aprile 16]

“Illustrissimo et Eccellentissimo Principe,

essendo del anno 1561 del mese di aprile statto condannato in contumacia Giovanni Angelo Galerati, fedelissimo servitore di Sua Eccellenza, de unione insieme con molti armati de arme d'asta et altre arme proibite, per haver tolto per violentia Antonio Maria Nigrino captivo dalle mani del baricello, mentre per hordine del Illustre Signor Don Pietro di Luna, fratello et locotenente del Illustre Signor Governatore di Cremona, detto Nigrino fusse condotto alla piazza per darli della corda, et del omicidio comesso per loco ne la persona di Giovanni Biscaino, et de ferite datte a molti altri soldati dil castello, quali seguivano per guardia dil baricello. Et però che detto omicidio è fatto in pura rissa, detto Giovanni Angelo ha recercato di havere la pace dalli eredi dil morto, et non ritrovandosene alcuno, ha hauto ricorso dall' Illustre signor Governatore, qual per sua cortesia s'è dignato di rimettere ogni ingiuria et offesa al prefatto Galerati, come appare per una sua patente qual si essebisse, là dove il prefatto Giovanni Angelo ricorre da Vostra Eccellenza.

Humilmente suplicandola voglia dignarsi per sua bontà et cortesia restituirlo in gratia di Sua Maestà et di Vostra Eccellenza con rimettere il bando, canzelando ogni processo et condannatione contra lui seguita. Il che si riputarà alla grazia singolarissima di Vostra Eccellenza.

Relati Mantua, die XVI Martij 1562. Fiat”

### **Documento n. 3**

Grida che proibisce il porto d'armi

ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1556 giugno 10

M.D.LVI. alli x Giugno

“Intendendo l' Illustrissimo et Reverendissimo Signore il Signore Christoforo Manducio, Cardinale, Vescovo, et Principe di Trento et Brissinono [Bressanone], Governatore et luocotenente generale di sua Regia Maestà nel Stato di Milano etc., Che non ostante le Cride passate fatte d'ordine di Sua

Illustrissima et Reverendissima Signoria sopra la prohibitione di portar li archibuggi di ruota, si trovano però molti che ardiscono contravenirgli con portarli, così per le città quanto per le altre terre et luoghi del Stato di Milano, et per viaggio et sopra le feste sotto pretesto d'inimicitie et altre diverse cause, et vedendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ch'ogni di seguono molti scandali et homicidij deliberati per il portar de tali archibuggi di ruota et volendo ogni modo erradicar tal arme et disperderle con ovviar a tale scandali et inconvenienti.

Per parte di sua Signoria Illustrissima et Reverendissima s'ordina et comanda a ciascuno di qual grado preheminenza et stato sia, qual habbi tal sorte di archibuggi, o piccoli o grandi pur che si discarichino con ruota, debba nel termine di giorni vinti doppo la publicatione delle presente Cride, haver portato o fatto portar detti archibuggi fuori del Stato prefato di Milano sotto la pena de scuti trecento d'oro applicandi alla Regia Ducal Camera et de tratti tre di corda; et chi non haverà modo di pagar li trecento scuti incorra nella pena di la galera per tre anni, intendendo che in tal pena incorrano anchora gli mercanti et altri forestieri, né s'ammetterà escusatione d'ignoranza, volendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima di la presente Crida dar notizia a tutti li Principi circonvicini.

Item in le medeme pene incorrano ogn'altra sorte di persone, non havendo risguardo che siano donne, ritrovandosi presso di loro simili archibuggi etiam che gli fossero dati d'altri in governo; in qual caso, tanto quello che darà, quanto quello che riceverà in governo simili archibuggi, incorrerà in la medema pena nella quale incorrerà anchora chi tenesse presso di sé alcuna ruota etiam separata da detti archibuggi et così propria, come data d'altri, come di sopra.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ordina et comanda che chi porterà tali archibuggi o chi farà portar da servitori o altri in alcun loco del Stato, etiam per campagna, dopo la publicatione della presente Crida, incorrano nella pena de tratti tre di corda et scuti ducento d'oro applicandi alla Regia Ducal Camera ipso iure, intendendo etiam de mercanti et forestieri nel modo di sopra specificato, et di più vuol che tutti quelli [che] si troverano in compagnia de tali contrafacenti, incorrerà nella medema pena ipso facto, non altrimenti come se ciascun di loro l'havessero portato, salvo se in termine de duoi giorni prossimi lo notifici al giudicante di la città più prossima, in qual caso resterà escusato.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima comanda che se alcuno porterà alcuno archibuggi o ruota sola a qualche maestro per acconciarla, se subito esso maestro non retenerà et notificherà tal cosa al iudicante et offitiale del loco dove occorrerà questo, cascarà nella pena soprascritta, intendendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima che le presenti Crida et prohibitione s'osservino anchora per li soldati da cavallo del essercito di Sua Maestà nelle città et terre del Stato; a quali solamente sia permesso portare per adesso simili archibuggi di ruota per viaggio con obbligo, subito che saranno gionti alle porte della città et terre del prefato Stato, lassarli alli guardiani di dette porte; et facendo altrimenti si intendano esser incorsi nella pena soprascritta, né s'ametterà escusatione alcuna etiam che non li fossero dentro balotte, polvere et per conseguente tal archibuggio non potesse nocere.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ordina et comanda che dopo la prima volta quelli contrafarano a la presente Crida, caschino in pena di la vita et confiscatione de beni come s'havessero commesso omicidio d'animo deliberato et non altrimenti; et perché alle volte non si trova chi voglia notificar tali contrafacenti senza premio, sua Signoria Illustrissima et Reverendissima vuole et declara chi accusarà tali inobedienti sarà tenuto secreto, et guadagnerà scuti cinquanta de li beni del contraffacente, o la terza parte d'essi beni, fiando in caso di confiscatione come di sopra, mentre però che per tal notificatione si venghi in cognizione di la verità, diclarando etiam et nunc, che per tal delitto si procederà etiam ex officio, et per inquisitione e precetti penali, ac etiam convisti et confessi criminis, né s'ametterà diffensione della personal constitutione per qualunque official del Stato, così mediato quanto immediato, et per venire alla condemnatione si crederà al denuntiator o accusatore con un testimonio digno di fede.

Signata, Christophorus et c. Cardinalis”

## **Il quadro storico generale**

Lo Stato di Milano il 2 novembre 1535 - data della morte di Francesco II, ultimo duca degli Sforza - entrò a far parte della monarchia asburgica sotto Carlo V imperatore e re di Spagna. Dopo varie vicende, si arrivò all'abdicazione di quest'ultimo, avvenuta nel 1555 e che portò alla seguente divisione di eredità: il fratello Ferdinando II ebbe il titolo di imperatore e i possessi asburgici, mentre il figlio Filippo II ottenne l'eredità della corona di Spagna. Da tutto ciò ebbe origine la dominazione spagnola sullo Stato di Milano, che si protrasse fino al 1706. C'è comunque da rilevare che, sebbene tali eventi provocassero per lo Stato di Milano la perdita di ogni indipendenza rispetto alla politica estera, "non per questo vennero meno la individualità giuridica e l'autonomia amministrativa dell'antico dominio dei duchi di Milano [che mantenne] i suoi peculiari ordinamenti statuali, le sue tradizioni amministrative, il proprio sistema monetario" (D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia d'Italia*, Torino 1984, v. XI, p. 21). Infatti, Carlo V si mosse continuando, in un certo senso, l'opera dei precedenti signori di Milano, senza cercare di assimilare la struttura giuridico-amministrativa del milanese agli altri domini dell'impero. Una molto indicativa prova di tale continuità è data dalla promulgazione, nel 1541, delle *Novae Constitutiones*, una raccolta legislativa con una notevole organicità per l'epoca in cui fu redatta. Tale corpus normativo, infatti, la cui compilazione era stata iniziata da Francesco II Sforza, riprendendo un'idea risalente a Ludovico il Moro, rispecchiava le tradizioni giuridiche coltivate da insigni giuristi lombardi. Le *Novae Constitutiones* erano integrate dalla promulgazione di decine di grida, ordini, editti che ne precisavano le disposizioni generali e le conseguenti applicazioni. Questo desiderio di continuità iniziato da Carlo V proseguì anche sotto Filippo II: infatti, entrambi, pur nella diversità di personalità e di azione, praticarono una gestione della cosa pubblica ferma e autoritaria, ma senza mai perseguire un vero e proprio disegno accentratore, "né tanto meno rispecchiarono un desiderio di imporre uno schema amministrativo e giuridico uniforme all'immenso mosaico dei loro stati" (Ibid., p. 22) tra cui, appunto, quello milanese. La struttura amministrativa dello Stato di Milano, rimasta quindi sostanzialmente simile al cambio di autorità del 1535, contemplava una divisione per province, ognuna delle quali "conservava ordinamenti propri e un'ampia autonomia in fatto di politica economica, ordine pubblico, viabilità [nonché di] ripartizione e riscossione delle imposte (Ibid, p. 23). Il territorio compreso nella Lombardia spagnola era diviso in nove province, ciascuna composta da città e contado: Milano, Cremona, Como, Pavia, Lodi, Alessandria, Novara, Tortona e Vigevano. Va rilevato che esistevano forti contrapposizioni all'interno dello Stato: fra Milano e le altre province; fra le varie città l'una contro l'altra; fra ogni città e il proprio contado; nonché fra corpi diversi. In sostanza ognuna di queste entità era in perenne contrasto contro tutte le altre per ottenere privilegi e sgravi fiscali dal Re. Perciò erano numerosi gli oratori (rappresentanti) inviati alla corte di Madrid per perorare le proprie particolari richieste.

## **Figure rilevanti nel contesto:**

Baricello, barcello, barigello o bargello; birro o sbirro; famiglia (armata):

Nomi diversi per indicare uomini armati al servizio di un'istituzione con compiti di "polizia".

Capitano di Giustizia:

Una delle figure più potenti dello Stato, esecutore delle sentenze del Senato, carica molto ambita di nomina governatoriale, alla cui giurisdizione appartenevano tutte le cause criminali relative a Milano e al territorio circostante per 10 miglia, salvo i luoghi infeudati. Egli giudicava inoltre, in tutto il territorio dello Stato, i reati per cui era prevista la pena capitale e la confisca di beni, ciò solamente tuttavia se avesse preceduto il magistrato competente nel territorio.

Oltre a queste competenze giudiziarie il Capitano di Giustizia aveva anche alcune funzioni di polizia, potendo concedere licenze di vario genere (vendite, feste, ecc.), ma soprattutto avendo ai suoi ordini bargelli e birri.

Castellano di Cremona:

Comandante della guarnigione spagnola nel castello della città, aveva il titolo di Governatore della stessa, era di nomina regia e doveva essere spagnolo.

#### Fiscale:

In ogni città dello Stato esisteva un Fiscale (a Milano tre) che, oltre a promuovere gli interessi del fisco avevano anche funzioni corrispondenti agli attuali Pubblici Ministeri. Dovevano vigilare sull'esecuzione delle pene, curavano l'apprensione dei beni del fisco, si attivavano affinché i malfattori fossero catturati e consegnati ai giudici.

#### Gonzaga:

Sebbene la famiglia sia di origine mantovana, i fratelli protagonisti dell'assalto in oggetto appartenevano al ramo cremonese della stessa. Infatti, come si ricava dal documento n. 1 (p. 34, *recto*), un testimone interrogato riferisce che "essi Gonzaga sono originariamente Mantuani, et che il padre loro nacque in Mantova, et su questo depone il capitano Marco Antonio Favagrossa che dice che il padre de li sudetti Gonzaga [i fratelli Giovanni Maria e Giovanni Francesco] haveva nome Alessandro et ch'era originario di Mantova, et che lui lo ha veduto abitar in Mantua, et che venne dopoi al servizio dil signor Federico Bozolo, et che poi fu fatto colonello del duca di Milano, et tolse [prese] moglie in Cremona una delli Stangha, et che dopoi per la maggior parte habitò in Cremona, et che esso signor Alessandro haveva li suoi havi in Mantovana in un loco detto Casadego".

#### Governatore:

Nominato dal re, era di fatto il suo rappresentante nello Stato di Milano, era spagnolo e aveva poteri amplissimi: comandava infatti le truppe, promulgava ed emendava le leggi, vigilava su tutto l'apparato amministrativo, controllando i bilanci, vagliando i candidati agli uffici vacanti, concedendo investiture feudali, ed infine emanava le grazie e commutava le pene. Tutte le suppliche dei sudditi riguardanti i più svariati argomenti (domande di grazia, denunce di abusi, richieste di immunità o sgravi fiscali, ecc.), venivano in concreto, pur se dirette formalmente al sovrano spagnolo, vagliate dal Governatore. Negli anni del caso in oggetto il sovrano è Filippo II d'Austria re di Spagna (in carica dall'11 ottobre 1540 al 13 settembre 1598), figlio di Carlo V, mentre il Governatore è Don Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara (febbraio 1560 – marzo 1563), in carica pro tempore in assenza del Governatore Consalvo Fernandez de Cordova Duca di Sessa.

#### Pretore:

Detto anche *maior magistratus* istruiva le cause dei delitti di cui veniva a conoscenza anche grazie alle denunce dei consoli e degli anziani delle comunità.

### Elementi di cultura materiale

#### Archibugio da ruota:

Poteva essere di due tipologie: corto (oggetto di maggiore severità, anche perché meglio occultabile) e lungo (il cui trasporto in certi casi di viaggio era permesso). Lungo o corto che fosse, era comunque un'arma vietatissima e micidiale per quell'epoca, poiché aveva, rispetto agli archibugi da corda o da fuoco, una migliore precisione e soprattutto una maggiore rapidità nello sparare.

#### "Dare la corda" o dare squassi o tratti di corda: pena o tortura

Poteva essere applicata in due diverse situazioni: o come una pena vera e propria per punire un determinato reato, oppure come strumento di tortura durante lo svolgimento di un'istruttoria. Considerando questa seconda accezione va precisato che, qualora l'indiziato non confessasse, o fosse ritenuto reticente dal giudice, veniva sottoposto comunque alla tortura. Questa era, infatti, uno strumento processuale molto usato, per ottenere comunque una risposta positiva o negativa, e veniva applicata in tre differenti forme di intensità: la *territio* (minacce all'imputato, attuate anche mediante la semplice conduzione al luogo della tortura); la *elevatio* (elevazione dello stesso sospeso per una corda); la *squassatio* (cioè l'inflizione di strappi alla corda).

#### Grida

Provvedimento legislativo, bando, editto, ordine o avviso che le autorità facevano gridare pubblicamente dai banditori.

#### Pena della galera:

Consisteva nell'essere mandato per un certo numero di anni a remare sulle galere e galeoni spagnoli o veneziani, con tutti i problemi di denutrizione, promiscuità, esposizione alle intemperie e sofferenze varie facilmente immaginabili. Tali navi, a partire dalla seconda metà del '500, per motivi militari, furono appesantite dall'impiego di pezzi d'artiglieria necessitando quindi, per l'efficienza della manovra, di un sempre maggiore numero di galeotti.

## Termini usati nei documenti

*balotte* (o *ballotte*): pallottole, proiettili

*brazzo* (braccio): misura di lunghezza uguale a m. 0,59

*coletto*: colletto

*gippone* (o *giuppone*): giubba

*morelle*: nere o marrone scuro

*pica* (o *picca*): arma lunga di legno con puntale di ferro

## Tortura del fuoco

Se un imputato, per le sue particolari condizioni fisiche, non avesse potuto sopportare i tratti di corda, veniva sottoposto alla tortura, certamente non meno crudele, di porgli il fuoco sotto i piedi, mediante un'asse che veniva spostata o rimessa in base alla "collaborazione" del torturato.

## Bibliografia

Sul fatto specifico qualche notizia si trova in: G. P. Massetto, *Un magistrato e una città nella Lombardia Spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985, pp. 183-190; G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1975, pp. 405 – 409.

Sul fondo *Giustizia punitiva parte antica* si veda: G. Liva, *Fonti per la storia della giustizia criminale milanese (secc. XVI-XVIII): i fondi dell'Archivio di Stato di Milano*, "Archivio Storico Lombardo", anno CXX, 1994, pp. 561-574.; qualche notizia si trova in A.R. Natale, *L'Archivio di Stato di Milano. Manuale storico archivistico, I. Guide e cronache dell'Ottocento*, Milano 1976, pp. 34-35. Si veda anche alla relativa scheda in: <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA0023B7>, a cura di D. Bernini e M. Regina.

Sul fondo *Carteggio delle Cancellerie dello Stato di Milano*, si veda: *Acta Italica I. Stato di Milano e Lombardia austriaca*, a cura di A. Annoni, Milano 1966, p. 17; Ministero per i BB.CC.AA., Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1983, v. II, pp. 931-932; A.R. Natale, *Lezioni di archivistica*, Milano 1974, pp. 38-43; Si veda anche alla relativa scheda in: <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002451>, a cura di E. Saita e E. Gamba.

Sul fondo *Miscellanea Storica* si veda: *Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano*, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, voll.1-9, 1911–1919. Si veda anche alla relativa scheda in: <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002613/>, a cura di D. Bernini, E. Gamba e M. Regina.

Sul sistema di ordinamento *peroniano* si vedano in particolare gli atti del seminario di Milano, 26 gennaio 1993, intitolato *Gli Archivi Peroniani*, pubblicati in "Archivi per la storia", anno VII, n. 2, luglio-dicembre 1994; M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli "usi d'ufficio": note sull'ordinamento per materia dal XVII al XX secolo*, "Archivio Storico Lombardo", anno CXXIII, 1997, pp. 233-280; Ministero per i BB.CC.AA., *Guida generale degli archivi di Stato*, cit., v. II, pp. 913-923; A.R. Natale, *Lezioni di archivistica*, Milano 1974, pp. 109-124.

Sulla Lombardia spagnola esiste, ovviamente, una vastissima bibliografia, per cui ci limitiamo a segnalare alcuni titoli principali: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1957, v. X, pp. 1-350; F. Catalano, *La fine del dominio spagnolo*, in *Storia di Milano*, cit., Milano 1958, v. XI, pp. 27-222; F. Chabod, *L'epoca di Carlo V*, in *Storia di Milano*, cit., Milano 1961, v. IX, pp. 1-506; Idem, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971; *Lombardia Borromaica Lombardia Spagnola. 1554-1659*, a cura di P. Pissavino e G. Signorotto, 2 voll., Roma 1995; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, *Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni*, a cura di M. C. Giannini – G. Signorotto, Roma 2006; D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia d'Italia*, Torino 1984, v. XI; G. Signorotto, *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*,

Milano 1996; A. Visconti, *La pubblica amministrazione dello Stato Milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913.

Sull'amministrazione della giustizia nel periodo spagnolo si rimanda a: G. Liva., *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, a cura dell'Archivio di Stato di Milano, Como 1985, vol. II, pp. 7-50; G.P. Massetto, *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, "Archivio Storico Lombardo", anno CXVII, 1990, p. 91 e sgg.

Sulle origini delle *Novae Constitutiones* si vedano: F. Chabod, *L'epoca di Carlo V*, cit., pp. 473-474; Idem, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 144; U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, p. 70; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., pp. 5-31.

Sul Governatore si veda: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., pp. 71-79; F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 155 e sgg.; D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano*, cit., pp. 40-46; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., pp. 47-48; Idem, *Sul fondamento giuridico delle "grida" dei Governatori Spagnoli in Lombardia*, estratto dal volume *Miscellanea di studi lombardi in onore di E. Verga*, Milano 1931.

Sul Capitano di Giustizia si rimanda a: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., pp. 93-94; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., p. 305 e sgg.

Sull'archibugio da ruota si veda: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., p. 405; G. Politi, *Aristocrazia e potere politico*, cit., p. 380.

Sulla pena della galera si veda: A. Viario, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, G. Cozzi (cur), Roma 1980, I, pp. 379-430.

Sul problema dell'identità e della riconoscibilità dei rei in antico régime si veda: D. Marchesini, *Banditi e identità*, in G. Ortalli (cur), *Bande armate banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma 1986.